



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Provincia di Oristano

SCADENZA 30.11.2021

**D.L. 102/2013 - FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI**

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI
INQUILINI IN CONDIZIONI DI MOROSITA' INCOLPEVOLE.
FINANZIAMENTO 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il D.L. 102 del 31.08.2013 art. 6 comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha istituito un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli convertito con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124
- il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella Legge 23.05.2014, n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- il Decreto Interministeriale del 30.03.2016
- il D.I. del 30.06.2019 di conferma del precedente decreto interministeriale del 30.03.2016 che ha proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020
- la Determinazione del Direttore del Servizio di Edilizia Residenziale n. 28432/1809 del 06.10.2020 con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2020;

RENDE NOTO

Che, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. ___ del _____ è indetto il Bando per l'assegnazione dei contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini residenti nel Comune di San Nicolò D'Arcidano, in condizione di morosità incolpevole.

1. DESTINATARI E FINALITA' DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida.

I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell'alloggio causato da tale morosità con le modalità previste dalle norme di riferimento e nel presente bando.

2. DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare.

La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione.

La perdita o consistente della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta:

- a. raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.
- b. nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.
- c. in assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.
- d. per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile

- fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.
- e. autocertificazione delle spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare che hanno determinato l'impiego di parte notevole del reddito familiare. Possono essere relative anche all'annualità precedente e devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato (comma 1 dell'art. 2 del DM 30.3.2016).
 - f. raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale (ISE 2020), con la variazione del reddito dovuta alla sopraggiunta emergenza Covid-19 (ISE CORRENTE).
 - g. nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando le buste paga relative al periodo marzo-maggio 2020, con le buste paga dello stesso periodo dell'anno precedente o comunque con tre delle buste paga precedenti alla riduzione del proprio reddito a causa del Covid-19.

4. CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Il Comune determina l'ammissibilità delle domande, presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

- a) accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi degli articoli 2 e 3;
- b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:
 1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
 2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

o in alternativa

- 2.a autocertificare di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. In tal caso le mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a maggio 2020. Tal casistica non è applicabile agli inquilini morosi di alloggi residenziali pubblici ed è relativa ai soli fondi stanziati nell'annualità 2020;
- 3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (anche se tardivamente, sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- c) verificando che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- d) verificando la presenza dell'accordo tra locatore e locatario di cui all'articolo 5.
- e) verificando che l'istante non intenda beneficiare (da attestare mediante autocertificazione), per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anche se non include la quota relativa al canone di locazione);

- f) verificando che il richiedente non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- g) verificando che l'istante non deve aver richiesto, per lo stesso periodo temporale, contributi provenienti da altri programmi aventi le medesime finalità del presente bando, (si specifica, ad esempio, che il Fondo per il sostegno alla locazione, ex art. 11 della L. 431/1998, persegue fini diversi rispetto a quelli del presente bando);

Non saranno ammesse a contributo, richieste per importi non congrui o non giustificati dai valori derivanti dal contratto o dal procedimento di sfratto.

5. ACCORDO TRA LE PARTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore.

A tal fine, al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario, nel quale:

- h. il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lett. a alla lett. d dell'art.7.
- i. il locatore si impegna:
 - 1. a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell'articolo 7;
 - 2. a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell'articolo 7;
- j. il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e d) dell'articolo 7

In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- k. verifica che le finalità di cui all'art. 7, per cui il contributo è stato richiesto, siano ancora valide;
- l. rende edotto il locatore comunicandogli che è tenuto a restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le finalità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Esempio: qualora il locatore abbia ricevuto, sulla base dell'accordo con il locatario, il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 7 e il locatario abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi, in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa ai canoni di otto mensilità.

6. CRITERI DI PRECEDENZA

Sulla base delle istanze presentate ai Comuni, l'amministrazione regionale predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1. presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;

2. data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida allo sfratto;
3. data dell'atto di intimazione allo sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
4. alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA);
5. data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei bimestri successivi).

Ogni graduatoria mensile resta valida per i successivi 12 mesi dalla data dell'approvazione definitiva da parte della Regione (pertanto qualora per motivi di carenza di finanziamento vi fossero istanze che non sono state soddisfatte entro il corso di validità della graduatoria, esse dovranno essere ripresentate ex novo).

7. CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto o nel caso di cui all'art. 4 lett. b) punto 2.a, con riferimento alla data dell'atto di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile con risorse statali e regionali);

a1) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile solo con risorse regionali);

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

I contributi delle lettere a) e a1) non sono cumulabili con i contributi della lettera b), c) e d).

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità deve essere indicato nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti ai sensi del successivo art. 11 e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. L'importo riconoscibile può comprendere mensilità successive all'atto di intimazione allo sfratto purché riportate nello stesso accordo.

8. NON CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente avviso sono alternativi, e quindi non cumulabili, con contributi concessi per gli stessi fini provenienti da programmi di intervento simili e sono da considerarsi non cumulabili con il reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

A tal fine si specifica che, il Fondo per il sostegno alla locazione, ex art. 11 della L. 431/1998, sono alternativi ai contributi in parola, in quanto presentano una ratio diversa, infatti il contributo affitti viene riconosciuto quale rimborso di una spesa già sostenuta, mentre il contributo per i morosi incolpevoli presuppone, al contrario, il mancato pagamento dell'affitto. Pertanto, qualora nel corso del periodo di finanziamento dovessero verificarsi in capo allo stesso soggetto entrambe le condizioni, a coloro che dimostrano di avere i requisiti richiesti per accedere alle due tipologie di contributo citate, potranno essere concessi entrambi i contributi, ma per periodi differenti dello stesso anno.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, possono presentare domanda debitamente sottoscritta, e completa di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie in tutto il periodo che va **dal 01.12.2020 al 30.11.2021**. Si dovrà inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al bando.

Le domande, indirizzate al Servizio Sociale del Comune di San Nicolò d'Arcidano, sulla base del **modello predisposto dall'Ente**, dovranno presentarsi, a pena di esclusione, entro e non oltre il **30.11.2020**.

Le domande possono essere presentate:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di San Nicolò d'Arcidano;
- spedite mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Comune di San Nicolò d'Arcidano
Piazza della Libertà 1
09097 San Nicolò d'Arcidano
- via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it

In caso di spedizione via posta, sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**"

10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o in copia, con dichiarazione di conformità all'originale in possesso del dichiarante, i seguenti documenti:

per i destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità (art. 4 comma b) punto 2):

- a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea);
- b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'alloggio oggetto dell'intimazione di sfratto;
- c) copia dell'ordinanza di convalida allo sfratto, dove sia indicata la data di intimazione al rilascio dell'alloggio;
- d) copia attestazione ISE o ISEE attestante i requisiti del bando, rilasciata negli anni di riferimento a seconda dei casi indicati all'articolo 3 lettera a del bando;

- e) documentazione comprovante una o più situazioni fra quelle relative alla perdita o diminuzione della capacità reddituale così come meglio indicate all'articolo 3 da b a e del presente bando;
- f) documentazione attestante l'eventuale presenza, nel nucleo familiare, di uno o più componenti che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 6 (criteri preferenziali);
- g) accordo tra le parti (locatore-locatario) ai sensi dell'art. 5 del bando;
- h) autocertificazione del beneficiario ai sensi dell'art. 4 lett. e del bando (solo per i possessori di RdC);
- i) ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre a corredo della domanda.

per i locatari che si trovano a non avere sufficienti liquidità per il pagamento dei canoni di locazione a causa del Covid-19 (art. 4 comma b) punto 2.a):

- a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea);
- b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) copia attestazione ISE o ISEE 2020 e copia attestazione ISE o ISEE CORRENTE 2020 attestante i requisiti del bando, così come indicato all'articolo 3 lettera f del bando;
- d) documentazione comprovante la perdita o diminuzione della capacità reddituale così come meglio indicate all'articolo 3 lettera g del presente bando;
- e) documentazione attestante l'eventuale presenza, nel nucleo familiare, di uno o più componenti che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 6 (criteri preferenziali);
- f) accordo tra le parti (locatore-locatario) ai sensi dell'art. 5 del bando;
- g) autocertificazione del beneficiario ai sensi dell'art. 4 lett. e del bando (solo per i possessori di RdC);
- h) ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre a corredo della domanda.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di chiusura del presente bando.

Non saranno ammesse le domande degli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica considerato che questi possono già usufruire, per fini analoghi, delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 2000 (Fondo Sociale).

12. AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso.

L'Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR.

Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000).

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici (concessione contributo) eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritte e inviate

all'ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del/della dichiarante, via fax o tramite un incaricato o a mezzo posta o per via telematica. Se il documento di identità non è più valido l'interessato deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il/la sottoscrittore/trice è identificato/a dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica (articolo 38 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune, nell'assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, avrà cura, altresì, di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE ELENCO E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, pervenute entro i termini, verificando l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 e l'ammontare del contributo.

Si procederà poi alla trasmissione della richiesta di finanziamento alla Regione.

Considerato che il Comune può trasmettere la richiesta del finanziamento alla Regione in qualunque momento dell'anno e, al fine della predisposizione della graduatoria regionale, l'istanza sarà riferita al mese (con riferimento all'ultimo giorno del mese) in cui essa è stata trasmessa completa di tutte informazioni richieste.

A seguito della quantificazione delle risorse trasferite dalla RAS, il Comune disporrà l'esatto importo del contributo per ogni singolo beneficiario.

L'elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell'albo pretorio on-line del Comune.

Al fine di garantire che il contributo venga correttamente utilizzato per le finalità previste dal presente bando, l'erogazione avverrà:

- solo a conclusione del percorso individuato dal richiedente per la soluzione della morosità di cui all'articolo 5;
- con modalità che non consentano la distrazione della somma per altri scopi, ad esempio previo rilascio dal beneficiario del contributo, di delega irrevocabile al locatore o a terzo concordato tra le parti, per la riscossione delle somme per il saldo di quanto dovuto.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Elena Casu dell'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali, tel. 078388051 int. 1, e-mail: amm.sociale@comune.sannicolodarcidano.or.it

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati personali conferiti con la domanda saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione al concorso non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario

all'esecuzione della presente procedura e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei è IL COMUNE DI San Nicolò d'Arcidano.

Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it; soluzione@legalmail.it Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it

Consenso del concorrente: Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

16. GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Il Comune di San Nicolò d'Arcidano comunicherà alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

17. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, debitamente pubblicizzati.

Il Responsabile del Procedimento
Elena Casu

Il Responsabile del Servizio
Sofia Murgia